

RIFORMA COSTITUZIONALE, CHE COSA CAMBIA



Ecco, in sintesi, le principali modifiche alla Costituzione introdotte dalla riforma.

In autunno la parola ai cittadini con il referendum.

In estrema sintesi, i punti fondamentali della riforma che modifica 36 articoli della Costituzione. E' stata approvata definitivamente dalle camere e verrà sottoposta agli elettori per il referendum confermativo in autunno.

Si propone una sintesi dei principali contenuti della riforma.

FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO

Le due Camere non avranno le medesime funzioni, come invece è stato fin qui dalla nascita della Repubblica.

LA CAMERA DEI DEPUTATI

Sarà composta come oggi di 630 membri e voterà da sola la fiducia al Governo.

Solo la Camera, si legge nel testo riformato: «esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».

Questo significa che le leggi, con alcune eccezioni che vedremo, verranno approvate dalla sola Camera dei deputati.

IL NUOVO SENATO

Pur continuando a chiamarsi Senato “della Repubblica”, il Senato disegnato dalla riforma, sarà in realtà composto da 100 senatori (oggi sono 315): 95 eletti dai Consigli Regionali: tra i Consiglieri regionali (74 eletti) e tra i sindaci (21 uno per Regione), cui andranno aggiunti altri 5 nominati per meriti particolari dal Capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni (l'evoluzione degli attuali senatori a vita) e i presidenti emeriti della Repubblica in carica invece a vita.

CHE COSA FARA'

Il Senato parteciperà alla pari dell'iter legislativo solo su riforme e leggi costituzionali. Per quanto riguarda le leggi ordinarie, potrà chiedere alla Camera di modificarle, ma la Camera avrà facoltà di ignorare la richiesta. Se la modifica avrà come oggetto una legge che regola il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera potrà respingere la modifica chiesta dal Senato soltanto con un voto a maggioranza assoluta (50%+1 degli aventi diritto).

ELEZIONE DEI SENATORI

Il Senato non sarà eletto direttamente dai cittadini, che potranno però indicare i consiglieri regionali che saranno anche senatori contestualmente alle elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli regionali. Le modalità di questa indicazione tuttavia sono da definire, perché il DDL rimanda la questione a una successiva legge ordinaria.

I Consiglieri senatori saranno distribuiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione e i Consigli Regionali eleggeranno i senatori tra i propri componenti con metodo proporzionale.

Un senatore per ogni Regione dovrà essere eletto tra i sindaci. Scompare il vincolo dell'età minima a 40 anni per i senatori.

INDENNITA' NO, IMMUNITA' SI'

I nuovi senatori non percepiranno indennità parlamentare oltre lo stipendio di amministratori locali, ma godranno delle stesse tutele dei deputati, compresa l'immunità parlamentare. Questo significa che non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione e perquisizione, da parte della magistratura, senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza.

STATO -REGIONI

Con l'intento di ridurre l'elevato conflitto di competenze tra Stato e Regioni, moltiplicato dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, saranno riportate allo Stato competenze in materia di energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile.

E su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi anche nei campi di competenza normalmente delle Regioni, «quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale».

VOTO VELOCE PER LE LEGGI PROPOSTE DAL GOVERNO

Con lo scopo di accelerarne l'approvazione, i Regolamenti parlamentari dovranno indicare un tempo certo per il voto dei Disegni di legge di iniziativa governativa.

Saranno però più stretti i limiti posti al Governo sui contenuti dei Decreti legge.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Attualmente il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei delegati regionali (tre per ogni Regione, 1 per la Valle D'Aosta).

Se la riforma supererà il referendum popolare: il nuovo Presidente della Repubblica sarà eletto dai 630 deputati e dai 100 senatori e non vi saranno più i delegati perché le regioni sono già rappresentate nel nuovo Senato.

Per i primi tre scrutini occorreranno i due terzi degli aventi diritto, poi dal quarto si scenderà ai tre quinti degli aventi diritto;

dal settimo scrutinio basteranno invece tre quinti dei votanti

(oggi il quorum prevede dalla quarta votazione in poi solamente la maggioranza assoluta degli aventi diritto).

CORTE COSTITUZIONALE

Dei 15 giudici Costituzionali, 3 saranno eletti dalla Camera e 2 dal Senato, oggi sono eletti dal Parlamento in seduta comune.

REFERENDUM

Il DDL introduce un quorum più basso per i referendum abrogativi promossi con almeno 800.000 firme: per renderlo valido basterà la metà degli elettori delle ultime elezioni politiche, anziché la metà degli iscritti alle liste elettorali, come già avviene e come continuerà ad avvenire per quelli con 500.000 firme.

Vengono introdotti con la riforma i referendum propositivi: una legge ordinaria ne stabilirà le modalità di attuazione.

DDL DI INIZIATIVA POPOLARE

Salgono da 50.000 a 150.000 le firme necessarie per presentare un Disegno di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste.

LEGGE ELETTORALE

La riforma, visto l'esito del cosiddetto "porcellum" dichiarato incostituzionale dalla Consulta dopo oltre otto anni dall'entrata in vigore, introduce il ricorso preventivo sulle leggi elettorali alla Corte Costituzionale su richiesta di un quarto dei componenti della Camera.

Tra le norme transitorie è prevista anche la possibilità di ricorso preventivo già in questa legislatura. Anche l'Italicum potrebbe culminare preventivamente all'esame della Corte.

PROVINCE

Scompaiono dalla Costituzione le province, un atto necessario per consentire di cancellarle definitivamente.

CNEL

Viene soppresso il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, organo costituzionale ausiliario secondo la Carta del 1948.